

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni a risposta immediata	35
Missioni vevolevoli nella seduta del 26 maggio 2004	3	(Sezione 1 – Interventi volti a valorizzare il sito siderurgico di Terni)	35
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge; Ritiro di una proposta di legge)	3, 4	(Sezione 2 – Interventi per evitare che le tensioni sui prezzi della borsa elettrica si trasferiscano sul consumo)	35
Corte costituzionale (Annunzio di una sentenza)	4	(Sezione 3 – Iniziative per garantire la riservatezza, l'uguaglianza e l'equità nell'accesso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita)	36
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 4 – Dati concernenti impianti di smaltimento di rifiuti oggetto di rilievi comunitari)	37
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 5 – Lavori in prossimità della villa « La Certosa » in Sardegna)	38
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 6 – Conformità alla normativa comunitaria del nuovo piano industriale di Alitalia)	38
Disegno di legge di conversione S. 2896 (Approvato dal Senato) n. 5015	7	(Sezione 7 – Iniziative per evitare gravi crisi societarie)	39
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	7	(Sezione 8 – Ammissione di un nuovo contrassegno della « lista per l'abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi verdi – verdi federalisti »)	40
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7		
(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	8		
(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato)	14		
(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	18		
(Sezione 6 – Ordini del giorno)	28		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 maggio 2004.**

Alemanno, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Buontempo, Buttiglione, Cè, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, De Laurentiis, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 25 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ZACCHERA: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 » (5027);

TAGLIALATELA: « Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace » (5028);

ONNIS: « Modifiche al codice di procedura penale, in materia di assunzione di dichiarazioni rese dai minorenni e dagli infermi di mente » (5029);

MILIOTO e CRAXI: « Modifica all'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di iscrizione nel registro dei revisori contabili » (5030);

LA STARZA: « Disposizioni in materia di standardizzazione delle ambulanze » (5031).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge D'AGRÒ: « Istituzione del registro dei gestori di apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità e di analoghi apparecchi che consentono vincite di qualsiasi natura » (4825) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Emerenzio Barbieri, D'Alia, Di Giandomenico, Anna Maria Leone, Liotta, Mazzoni, Mereu, Naro, Polledri, Tucci e Zanetta.

La proposta di legge VILLANI MIGLIETTA ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante norme in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo » (4882) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Floresta.

La proposta di legge BELLILLO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti interventi a favore dei veicoli d'epoca » (4904) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bornacin, Giacco e Mazzuca.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Estensione delle agevolazioni previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto ai dipendenti pubblici civili e militari » (4923) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Oricchio.

La proposta di legge RUZZANTE ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza » (4966) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nesi.

Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Giacco ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

REALACCI ed altri: « Istituzione del servizio civile obbligatorio per le giovani ed i giovani » (3748).

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Zacchera ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

ZACCHERA: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (4930).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione permanente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnata alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 140 del 10-14 maggio 2004 (doc. VII, 451) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge della regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettere del 19 maggio 2004, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data: alle mozioni MAGNOLFI ed altri n. 1/00316, CASTELLANI ed altri n. 1/00332, BOLOGNESI ed altri n. 1/00260 Giulio CONTI ed altri n. 1/00331 e CÈ ed altri n. 1/00333, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 3 marzo 2004, concernenti le nuove tecniche analgesiche durante il parto e la lotta ai tumori al seno; agli ordini del giorno in Assemblea BINDI ed altri n. 9/47-B/15, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2004, concernente l'incremento del Fondo sanitario nazionale al fine di finanziare le cure relative alla procreazione medicalmente assistita; MASSIDDA ed altri n. 9/4489/21, BAIAMONTE ed altri n. 9/4489/22, ZANELLA n. 9/4489/71 e MANZINI ed altri n. 9/4489/144, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernenti, rispettivamente, il finanziamento di progetti a sostegno dei disabili, a tutela della salute mentale, la creazione di una banca dati informatizzata presso il Ministero della salute per la prevenzione del randagismo e la remunerazione del periodo « formativo-lavorativo » di tutti i medici specializzandi dal 1983 al 1991; CAPUANO n. 9/4489/81, modificato e accolto dal Governo nella medesima seduta, concernente il potenzia-

mento delle strutture sanitarie pubbliche nel Mezzogiorno; alla risoluzione in Assemblea AZZOLINI ed altri n. 6/00073, accolta come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 2003, concernente la tutela degli animali a livello comunitario.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 20 maggio 2004, ha comunicato che è stata attivata — ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 — la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni per il testo unificato delle proposte di legge C. 4231 e C. 3478, elaborato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali), in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia.

La predetta comunicazione è stata trasmessa alla XII Commissione permanente (Affari sociali) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 21 maggio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CAPARINI ed altri n. 9/4489/206, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente la riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato per

i lavori agricoli da soggetti operanti in comuni montani con meno di 5000 abitanti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai decreti ministeriali in data 14 e 17 maggio 2004, concernenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni permanenti:

n. 26818 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 24569 — *alla VI Commissione (Finanze)*.

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V

Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 9 aprile 2004 ed un decreto in data 22 aprile 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 20 aprile 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

un decreto in data 29 maggio 2003 e uno in data 19 novembre 2003 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

un decreto in data 7 aprile e uno in data 9 aprile 2004 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

due decreti in data 15 marzo, quattro in data 23 marzo, uno in data 25 marzo ed uno in data 5 aprile 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*.

Il Ministero competente ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della

legge 24 dicembre 2003, n. 351, la comunicazione relativa al decreto in data 8 aprile 2004 del Ministero della difesa, concernente variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione permanente (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 maggio 2004, pagina 25, seconda colonna, tredicesima riga, il nome: « Martini », è sostituito da: « Mantini ».

DISEGNO DI LEGGE: 2896 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2004, N. 97, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2004-2005, NONCHÉ IN MATERIA DI ESAMI DI STATO E DI UNIVERSITÀ (APPROVATO DAL SENATO) (5015)

(A.C. 5015 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1. 100, 1. 101, 2. 100, 4-*bis*. 100 e sull'articolo aggiuntivo 1. 0100 delle Commissioni.

(A.C. 5015 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui:

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-*bis* non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto le stesse fanno riferimento a corsi ordinamentali già istituiti che il decreto ministeriale ivi previsto provvede a disciplinare;

la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 2 è garantita dal combinato disposto dei commi 3 e 7 del medesimo articolo;

la clausola d'invarianza di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 non appare sufficiente ad evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri;

le attività valutative di cui all'articolo 2-*bis* possono essere svolte avvalendosi degli uffici già costituiti per analoghe finalità;

gli oneri di cui all'articolo 4, comma 4 sono posti a carico dei partecipanti della sessione straordinaria di esami di Stato e che spetta alle università programmare le occorrenze finanziarie, che devono essere opportunamente correlata al numero degli ammessi, in relazione alla spesa da sostenere;

la clausola d'invarianza di cui all'articolo 5 appare idonea ad evitare l'emersione di maggiori oneri;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 2, comma 7, dopo le parole: « commi 1, 2, 4 e 6 » siano sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-*bis*, 2, 4 e 6 »;*

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.35 Grignaffini, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14 e 3.1 Titti De Simone, 2.16 Sasso, 2.17 e 2.18 Rusconi, 2.19 Colasio, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

(A.C. 5015 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: « te-

sto unico », sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del testo unico.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: « da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno » sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento).

1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pub-

blica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano

privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

ARTICOLO 3.

(Altre disposizioni urgenti).

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, con

ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003.

2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

ARTICOLO 5.

(Spese di personale docente e non docente universitario).

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA

(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni

A) Titoli di accesso alla graduatoria.

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai

soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma « di didattica della musica » di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 punti 4;

per il punteggio da 60 a 65 punti 5;

per il punteggio da 66 a 70 punti 6;

per il punteggio da 71 a 75 punti 7;

per il punteggio da 76 a 80 punti 8;

per il punteggio da 81 a 85 punti 9;

per il punteggio da 86 a 90 punti 10;

per il punteggio da 91 a 95 punti 11;

per il punteggio da 96 a 100 punti
12.

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiore a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio

2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) Servizio di insegnamento o di educatore.

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o

artistica statale, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

d) non solo valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia;

i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

C) Altri titoli.

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 1.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.

C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o *master* universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

(A.C. 5015 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, nella tabella ivi richiamata, dopo il punto A.4) è inserito il seguente:

« A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24 »;

al punto B.3):

alla lettera c), le parole: « titolo di specializzazione » sono sostituite dalle seguenti: « titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto »;

alla lettera e), sono premesse le parole: « a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 » e, dopo le parole: « il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero », sono inserite le seguenti: « e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea »;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957,

n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia »;

la lettera i) è soppressa;

il punto C.3) è sostituito dal seguente:

« C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3 »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante »;

al comma 4, le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

« c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;

c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata an-

nuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale »;

al comma 4, dopo le parole: « presso i conservatori », sono inserite le seguenti: « ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3 »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7 »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306 ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« *ART. 2-bis. — (Graduatorie dell'AFAM).*
— 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da

svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Disposizioni relative ai passaggi di ruolo*). — 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.

2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. (*Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno*). — 1. Ai docenti che anno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeter-

minato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

ART. 3-ter. — (*Accesso con riserva*). — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « alla riforma », *sono inserite le seguenti:* « introdotta dal regolamento » *e le parole:* « entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003 » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro l'anno accademico 2002-2003 »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — (*Idoneità a professore associato*). — 1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « e fino alla realizzazione della riforma stessa » sono soppresse e dopo le parole: « non si tiene conto » sono inserite le seguenti: « , salvo

che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, »;

al comma 2, le parole: « e fino alla riforma di cui al comma 1 » sono soppresse.

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (*Proroga del Consiglio universitario nazionale*). — 1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005 ».

(A.C. 5015 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti).

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1. (*Nuove norme in materia di reclutamento*). — 1. Il 50 per cento dei posti assegnabili attraverso concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è riservato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali a seconda delle rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e quello successivo risultino aver conseguito l'abilitazione presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero risultino

in possesso dei titoli di studio universitari abilitanti all'insegnamento. Le modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale sono stabilite con apposito regolamento ministeriale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere l'inserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui al comma 1, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda dell'interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l'esaurimento di tutte le corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente percentuale del 50 per cento dei posti viene attribuita al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per l'ammissione dei possessori della laurea di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al diploma di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono essere richiesti crediti aggiuntivi, per singole classi di abilitazione, comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per taluni settori scientifico-disciplinari i crediti acquisiti nella laurea siano insufficienti ai fini di una proficua frequenza.

5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

1. 44. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Tocci, Martella, Lolli, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Bimbi, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bulgarelli, Rizzo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto 27 marzo 2000, n. 123, del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato «regolamento», si intendono modificate nel senso che, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti che hanno conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario presso le scuole di specializzazione universitarie (SISS) sono inseriti in un distinto scaglione in coda alle medesime graduatorie. »

1. 10. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: limitatamente fino a: n. 333 con le seguenti: relativamente agli scaglioni previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

1. 11. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti la valutazione dei titoli di

laurea nonché del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati.

1. 32. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera A), punto A.4), primo periodo, sostituire le parole da: punti 30 fino a: abilitazione con le seguenti: punti 18, di cui 12 a titolo di compensazione per l'eventuale rinuncia al servizio durante il biennio di durata legale del corso.

Conseguentemente, al medesimo punto, secondo periodo, sostituire le parole da: punti 30 fino a: abilitazione con le seguenti: punti 18, di cui 12 a titolo di compensazione per l'eventuale rinuncia al servizio durante il biennio di durata legale del corso.

1. 12. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera A), sopprimere il punto A.4-bis).

1. 13. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.1), sopprimere le parole: ovvero nelle scuole paritarie,

Conseguentemente, alla medesima lettera, punto B.2), dopo le parole: di insegnamento prestato aggiungere le seguenti: nelle scuole paritarie ovvero.

1. 14. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), lettera b), sostituire le parole da: è valutato fino alla fine della lettera con le seguenti: può essere valutato, a scelta dell'interessato, per una sola graduatoria, complessivamente o suddiviso sulle singole graduatorie relative alle diverse classi di

concorso o insegnamenti in cui si è prestato il servizio.

1. 16. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto alla lettera B.1).

1. 17. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

(Approvato)

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), sostituire la lettera d) con la seguente:

d) coloro che hanno conseguito l'abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) possono optare per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario o del titolo di specializzazione conseguito.

1. 18. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la valutazione dei servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS) è alternativa, in quanto non cumulabile all'attribuzione del punteggio di cui alla lettera A.4).

1. 19. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), al punto B.3, sopprimere la lettera g).

1. 20. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), lettera g), sostituire le parole da: per intero fino alla fine della lettera con le seguenti: al 50 per cento; il servizio prestato presso le scuole degli enti locali è equiparato a quello prestato nella scuola statale.

1. 21. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), sopprimere la lettera h).

***1. 3.** Annunziata, Rosato.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), sopprimere la lettera h).

***1. 22.** Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), sostituire la lettera h) con la seguente:

h) a partire dall'anno scolastico 2004-2005, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori da docenti non residenti e negli istituti penitenziari è valutato al 50 per cento punti in più rispetto a quelli spettanti.

1. 23. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), lettera h), premettere le parole: a partire dall'anno scolastico 2005-2006.

1. 24. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono come scuole di montagna quelle di cui almeno

una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare.

1. 40. *(Testo modificato nel corso della seduta) Sasso, Rusconi, Colasio, Capitelli, Grignaffini, Cordoni, Innocenti, Sandi.*

(Approvato)

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.2) sostituire le parole: punti 3 con le seguenti: punti 6.

1. 4. Meduri.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.3), sostituire le parole: punti 3 con le seguenti: punti 6.

1. 25. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.4), alla lettera b), sopprimere la parola: non.

1. 26. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.6), sostituire le parole: punti 12 con le seguenti: punti 3.

1. 28. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.6), sostituire le parole: punti 12 con le seguenti: punti 3, purché coerente con la classe di concorso,

1. 27. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.6), aggiungere, in fine, le parole: purché coerente con la classe di concorso.

1. 29. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.7), sostituire le parole: punti 6 con le seguenti: punti 12.

1. 41. Rusconi, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Lolli, Martella, Cordoni, Trupia.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.8), sostituire le parole: punti 6 con le seguenti: punti 12.

- 1. 42.** Capitelli, Sasso, Rusconi, Lolli, Cordoni, Motta.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.9), sostituire le parole: punti 6 con le seguenti: punti 12.

- 1. 43.** Sasso, Capitelli, Rusconi, Grignaffini, Colasio, Lolli, Martella, Cordoni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), sopprimere il punto C.11).

- 1. 30.** Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.11), sostituire le parole da: o corso di perfezionamento fino alla fine del punto con le seguenti: di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 1.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente punto:

C.12) Per ogni corso di perfezionamento universitario coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti punti 1,5.

- 1. 31.** Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), aggiungere, in fine, il seguente punto:

C.12) Per frazioni di anno uguale o superiore a sei mesi nell'anno solare, di attività di ricerca svolte presso aziende private, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, e per i quali siano stati versati i contributi, sono attribuiti punti 3.

- 1. 6.** Meduri.

Al comma 1, tabella ivi prevista, aggiungere, in fine, il seguente punto:

C.12) Per frazioni di anno uguale o superiore a sei mesi nell'anno solare, di attività di ricerca svolte presso aziende private, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, e per i quali siano stati versati i contributi, sono attribuiti punti 2.

- 1. 7.** Meduri.

Sopprimere il comma 1-bis.

- 1. 33.** Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: la permanenza dei docenti fino alla fine del comma con le seguenti: la mancata accettazione di incarico annuale per due anni consecutivi determina la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

- 1. 34.** Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

- 1. 37.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Martella, Tocci, Lolli, Colasio, Bimbi, Rusconi, Gambale, Carra, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Bulgarelli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Rizzo.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 401, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.

- 1. 100.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 36.** Colasio, Bimbi, Rusconi, Gambale, Carra, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Lolli, Bulgarelli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Rizzo.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.

- 1. 101.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 4-bis, sopprimere le parole: nella classe di concorso 77/A.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere altresì inseriti nelle suddette graduatorie coloro che sono inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, ed abilitati in edizione musicale, classi A031 e A032, con sessione riservata dopo l'anno 1999.

- 1. 38.** Sasso, Lolli, Sandi.

Al comma 4-bis, sopprimere le parole: nella classe di concorso 77/A.

- 1. 39.** Sasso, Lolli.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2003-2004 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza,

ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2004-2005 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto.

4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente.

- 1. 35.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Bulgarelli, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con decreto del ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.

2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.

4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi alle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

1. 0100. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Nuove norme per la determinazione degli organici)*. — 1. Al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza del servizio scolastico attraverso l'adozione di forme omogenee e regolari di immissione in ruolo del personale, a decorrere dall'anno 2005, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il contingente di personale dirigente, docente ed educativo in misura pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

2. Una maggiore quota annuale di copertura degli organici può essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1° settembre.

3. A decorrere dall'anno 2004, al personale della scuola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Per l'anno scolastico 2004-2005 le nomine di cui al comma 1 sono effettuate sui 100 per cento dei posti disponibili e vacanti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nei territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

1. 01. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Tocci, Martella, Lolli, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Bimbi, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bulgarelli, Rizzo.

ART. 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento).

Sopprimerlo.

2. 20. Rusconi, Colasio, Bimbi, Gambale, Carra, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Martella, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bulgarelli, Rizzo.

Al comma 1, lettera c-bis, sostituire le parole: dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nel quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004.

2. 19. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Gambale, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bulgarelli, Rizzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-quater) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 18. Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Martella, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti Garzoni, Motta, Trupia, Sciacca, Diana, Bulgarelli, Rizzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-quater) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2003.

2. 9. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Sostituire il comma 1-ter con i seguenti:

1-ter. Gli insegnanti di scuola secondaria, in possesso di laurea, ovvero di diploma ISEF o di accademia delle belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatori di musica o di istituti musicali pareggiati, che non siano in possesso di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 10 settembre 1999-31 agosto 2004 sono ammessi, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) per una delle classi concorsuali in cui hanno prestato servizio, a condizione che risultino idonei agli esami per l'accesso alle suddette scuole nell'anno accademico 2004-2005.

1-quater. Gli insegnanti di scuola elementare che siano in possesso di diploma magistrale, ma non della laurea abilitante in scienze della formazione primaria, e che

abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 10 settembre 1999-31 agosto 2004 sono ammessi, a domanda, ad appositi corsi speciali abilitanti biennali istituiti dalle università nell'ambito delle strutture didattiche dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. I corsi sono istituiti per un'unica volta nell'anno accademico 2004-2005 con prosecuzione nel successivo.

2. 17. Rusconi, Colasio, Bimbi, Volpini, Carra, Gambale, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Lolli, Tocci, Martella, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bellini, Bulgarelli, Rizzo.

Al comma 1-ter, sostituire le parole da: In sede *fino a:* sono definite con le seguenti: Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto.

2. 10. Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , che prevedono fino alla fine del comma.

2. 11. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: il numero minimo di iscritti per ordine di scuola,

2. 12. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 4-bis, dopo le parole: classe di concorso 77/A aggiungere le parole: , istituita dall'articolo 9 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999,.

2. 100. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I docenti che conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento nei posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami e titoli e che siano iscritti nella graduatoria di merito di tale concorso, sono iscritti a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che abbiano presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine.»

2. 13. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 7.

2. 14. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 7, dopo le parole: commi 1, aggiungere la seguente: , 1-bis.

2. 50. Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento.

(Approvato)

Al comma 7-bis, sostituire le parole da: la data fino alla fine del comma, con le seguenti: il 22 marzo 2001, data della scadenza per la presentazione delle domande.

2. 21. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Rusconi, Colasio, Cordoni, Motta.

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

7-ter. In deroga alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986, le tasse e i contributi corrisposti alle università dagli insegnanti di cui al presente articolo per l'iscrizione e la frequenza alle scuole di specializza-

zione all'insegnamento secondario, ovvero ai corsi speciali abilitanti, sono integralmente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le università esentano dal pagamento di tasse e contributi i soggetti di cui al presente comma che, con riferimento all'ultimo periodo di imposta, hanno avuto redditi inferiori alla soglia minima di imposizione. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 16. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Tocci, Martella, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Bulgarelli, Rizzo.

ART. 3.

(Disposizioni relative ai passaggi di ruolo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

3. 10. Molinari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi annualmente devono garantire la copertura di tutte le cattedre e i posti di insegnamento vacanti e disponibili.

3. 1. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

ART. 3-ter.

(Accesso con riserva).

Sopprimere il comma 1.

3-ter. 2. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006,

3-ter. 1. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

ART. 3-*quater*. — 1. Al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1998 e del successivo decreto ministeriale n. 44 del 28 aprile 2003. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo

5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.

3-ter. 01. Capitelli, Sasso, Martella, Rusconi, Colasio, Lolli, Cordoni, Motta.

(Approvato)

All'articolo 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: « dello stanziamento iscritto » fino alla fine del comma con le seguenti: « dei trasferimenti assegnati alle università interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

4-bis. 100. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 5.

(Spese di personale docente e non docente universitario).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le università, entro il limite di spesa previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal presente articolo, e fino al raggiungimento di detto limite, sono autorizzate a procedere alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio.

5. 2. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Bulgarelli, Rizzo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le università che non abbiano superato nell'anno 2003 il limite di spesa previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e fino al raggiungimento di detto limite, possono procedere alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio.

5. 4. Martella, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Sasso, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Bulgarelli, Rizzo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le università, entro il limite di spesa previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal presente articolo, e fino al raggiungimento di detto limite, sono autorizzate a procedere, per l'anno 2004, alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio.

5. 6. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Squeglia, Grignaffini, Tocci, Martella, Capitelli, Sasso, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bulgarelli, Rizzo.

(A.C. 5015-A – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il numero dei docenti precari attualmente in servizio su posti vacanti è

considerevolmente superiore al numero delle nomine a tempo indeterminato consentito per l'anno scolastico 2004-2005;

il numero dei posti vacanti aumenterà per i prossimi anni a causa dei pensionamenti;

la stabilità dei docenti rappresenta un fattore fondamentale a garanzia della qualità degli studi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso di un triennio, consenta la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti.

9/5015/1 Capitelli, Sasso, Rusconi.

La Camera,

premessi che:

il problema dell'adeguamento dell'Italia alla disciplina comunitaria in materia di professione odontoiatrica ha determinato, con alterne vicende, un'incertezza normativa che rischia di violare i diritti acquisiti dei soggetti coinvolti;

tale questione ha riguardato, in particolare, i medici di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia dall'anno accademico 1980-81 all'anno accademico 1984-85;

inizialmente, tali soggetti si sono visti privati del diritto di iscriversi all'albo degli odontoiatri dalla legge n. 409 del 1985; successivamente, è intervenuto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, che ha autorizzato, i medici di cui alla citata legge n. 409 a continuare ad esercitare la professione di dentista, previo superamento di una prova attitudinale, volta

alla valutazione del *curriculum* accademico e professionale e delle conoscenze teorico-pratiche (articolo 1, comma 2);

a seguito di queste vicende, la prova attitudinale è stata prevista a livello comunitario dalla direttiva 2001/19/CE, che ha modificato l'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE sul coordinamento delle discipline in materia di professione odontoiatrica, introducendo il paragrafo 2, che subordina il riconoscimento dei diplomi per i medici, di cui alla citata legge n. 409, al rilascio di un attestato che certifichi, tra le altre cose, il superamento della prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane;

l'articolo 4 del decreto ministeriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto ministeriale del 6 agosto 2001, ha provveduto a disciplinare le modalità di svolgimento della suddetta prova, determinando anche il termine di presentazione delle relative domande di ammissione;

non è stata tuttavia prevista l'attivazione di future prove attitudinali, che consentano ai soggetti che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia successivamente al termine di presentazione delle domande di cui al decreto ministeriale del 19 aprile 2000 di esercitare il loro diritto acquisito di iscrizione all'albo degli odontoiatri, previo superamento della prova attitudinale,

impegna il Governo

a garantire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, di esercitare il diritto all'iscrizione all'albo degli odontoiatri, adottando le opportune iniziative volte a determinare, con apposito decreto del Ministro della sanità, la riapertura dei termini per l'iscrizione alle prove attitudinali di cui al medesimo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386.

9/5015/2 Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premessi che:

gli insegnanti, in possesso del diploma di specializzazione per le attività di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, hanno conseguito un titolo accademico di diploma universitario, come stabilito dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, a seguito di corsi biennali;

da anni, gli insegnanti operano nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando alle stesse una risorsa qualificata e competente, avendo acquisito un'adeguata preparazione formativa, essenziale per lo svolgimento del delicato compito che sono chiamati a svolgere come mediatori dell'integrazione scolastica;

per il conseguimento dell'abilitazione è richiesto lo svolgimento di attività lavorativa presso posti di sostegno, nonché il possesso del titolo prescritto, poiché solo quest'ultimo, ai sensi della normativa vigente, consente l'accesso a tali incarichi;

è noto come il percorso formativo sia l'elemento cardine al fine di un'adeguata e rispondente competenza, da spendersi esercitando il ruolo del docente specializzato, come risulta confermato dagli studi di eminenti esponenti pedagogico-didattici;

per i docenti abilitati e non abilitati della scuola primaria, i percorsi attualmente contemplati dalla normativa per il conseguimento della specializzazione del sostegno sono disponibili attraverso i corsi aggiuntivi alla laurea in scienze della formazione primaria; per i docenti abilitati e non abilitati della scuola secondaria, i percorsi contemplati dalla normativa attuale prevedono, per il conseguimento della specializzazione, il percorso aggiuntivo al corso SSIS,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte al riconoscimento per gli insegnanti

in possesso di titolo accademico, conseguito a seguito dei corsi attivati in conformità al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, in aggiunta al punteggio previsto per il conseguimento dell'abilitazione, di ulteriori punti 6;

ad adottare le iniziative idonee a consentire il riconoscimento del servizio prestato con il possesso del titolo di specializzazione, valutabile in una delle classi di concorso a scelta dell'interessato;

ad adottare le iniziative opportune al fine di consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti del 2004-2005 ai docenti specializzati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, fino al conseguimento del titolo di abilitazione;

ad adottare le opportune iniziative volte ad assicurare a tutti i docenti specializzati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, l'accesso ai rispettivi corsi di riabilitazione, anche se non in possesso del periodo di servizio di 360 giorni, visto che tale possibilità viene riconosciuta anche a coloro che non dispongono di un titolo accademico;

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere, in ottemperanza a quanto contemplato dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, per tutti gli aspiranti, abilitati e non abilitati, il percorso formativo all'interno del corso di laurea in scienze della formazione primaria o del corso SSIS.

9/5015/3 Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Ricciuti, Masini.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, come modificato dal Senato, affronta il problema dei giudizi di idoneità a professore associato in modo solo parziale;

restano infatti tuttora discriminati quei tecnici laureati destinatari di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, anche successivamente annullate, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, ove non giudicati nel periodo di efficacia delle ordinanze di sospensione;

tale mancato accesso ai giudizi di idoneità è dipesa in molti casi solo da una questione temporale in quanto il ministro competente non convocò per alcuni tecnici laureati, la Commissione giudicatrice nel periodo di vigenza delle ordinanze di sospensione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a superare questa discriminazione a danno di una parte dei tecnici laureati, legata peraltro alla casualità, consentendo loro la possibilità di partecipare ai giudizi di idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980.

9/5015/4. Borriello.

La Camera,

in sede della votazione per la conversione in legge del disegno di legge n. 97 del 2004,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo d'urgenza per assicurare che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla legge n. 68 del 1999, per la stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato, in assenza di

beneficiari iscritti nelle graduatorie permanenti di I fascia, l'individuazione degli aventi diritto avvenga attingendo alla II fascia ed in assenza di questi ultimi alla III fascia fino alla copertura dei posti ad essi riservati.

9/5015/**5**. Angelino Alfano, Marinello, Ricciuti, Misuraca.

La Camera,

premessi che:

i presidi collocati permanentemente fuori ruolo per motivi di salute, che con il passaggio dei capi di istituto nei ruoli della dirigenza scolastica hanno perso la qualifica di riferimento per la progressione di carriera e per il riconoscimento del trattamento economico, di cui all'articolo 7, comma 2 del contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il 24 ottobre 1997, sono collocati in un ruolo ad esaurimento con diritto all'intero trattamento economico attualmente in godimento, integrato da un assegno *ad personam* pensionabile di importo pari all'ammontare dell'indennità di funzioni superiori riconosciuta ai presidi incaricati con decorrenza dalla data dell'1 gennaio 2001;

venuta a conoscenza della condizione dei presidi collocati permanentemente fuori ruolo per motivi di salute ed utilizzati in altri compiti presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica ai sensi del contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto in data 20 ottobre 1997;

preso atto della situazione venutasi a creare a seguito del passaggio dei capi di istituto nei ruoli dell'area V della Dirigenza scolastica, passaggio precluso ai presidi fuori ruolo per motivi di salute con conseguente perdita della qualifica di riferimento ai fini della posizione giuridica e del corrispondente trattamento economico;

considerato che detti presidi, attualmente in servizio e svolgono compiti di

istituto del tutto compatibili con le posizioni di *status* previste contrattualmente per i dirigenti scolastici, sono privi di una qualsiasi forma di tutela contrattuale, in quanto la loro figura professionale di riferimento non appare né nei contratti del personale della scuola né in quelli della dirigenza scolastica dalla data dell'1 settembre 2000;

ritenuta anomala una simile situazione che tra l'altro riguarda un esiguo numero di soggetti sull'intero territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una rapida ed urgente soluzione del problema, che appare non più a lungo rinviabile anche sotto il profilo umano e professionale dei diretti interessati, secondo criteri di equità e di corretta amministrazione, che riconoscono a qualsiasi lavoratore il diritto ad un contratto di lavoro adeguato alle funzioni effettivamente svolte.

9/5015/**6**. Colasio, Bimbi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (A.C. 5015), recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università,

premessi che:

il crescente numero di iscrizioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria che si è registrato negli ultimi anni testimonia il forte interesse da parte dei giovani per la professione docente, nonché una valutazione positiva della proposta formativa degli stessi corsi di laurea;

nell'ambito del percorso di formazione dei futuri insegnanti, le attività di tirocinio assumono un valore essenziale e costituiscono un aspetto qualificante dei

corsi di laurea in scienze della formazione primaria, poiché consentono l'integrazione fra competenze tecniche e operative;

in tale contesto, un ruolo fondamentale viene oggi svolto dai supervisori di tirocinio, docenti esperti con alta professionalità, i quali contribuiscono in modo determinante all'efficiente organizzazione e allo svolgimento dei tirocini, come riconosciuto dalle stesse università;

nell'attuale fase di transizione, nelle more dell'emanazione dei decreti sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per insegnanti elementari, si è reso necessario prorogare le utilizzazioni a tempo pieno dei supervisori di tirocinio attraverso un decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Governo sta predisponendo i decreti legislativi previsti dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53,

impegna il Governo:

a confermare le attività di tirocinio nel percorso accademico, progettate e coordinate dai supervisori, come parte integrante e non separata del curriculum formativo;

a sostenere, valorizzare e consolidare, nelle forme adeguate, sia all'interno delle università che nelle scuole, la competenza dei supervisori;

a predisporre un'ulteriore proroga per l'utilizzazione dei supervisori di tirocinio sia a tempo pieno che in semiesonero, almeno fino all'approvazione delle nuove disposizioni relative alla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria.

9/5015/7. Bimbi, Colasio.

La Camera,

tenendo conto della difficoltà in cui versano molte realtà scolastiche site nella

montagna italiana, nelle province quasi interamente montane, nelle isole, o in tutte quelle parti del territorio italiano in cui la scuola è in definitiva importante momento di presidio sociale del territorio stesso e anche investimento umano e civile, difficoltà riscontrate dalle prese di posizione di molti consigli comunali e dai tentativi di molti sindaci di piccoli comuni o comuni montani di salvare « la loro scuola »;

impegna il Governo:

a trovare ogni possibile soluzione al mantenimento dei plessi e della presenza della scuola nel territorio stesso sia là dove la vicinanza all'utenza risulta fondamentale (anche ma non solo per la sicurezza del trasporto) sia dove essa è momento di qualità e possibilità di rilancio (anche occupazionali) per le montagne italiane;

a favorire in ogni modo il mantenimento della continuità didattica per il percorso scolastico di una utenza che rappresenta aspetto fondamentale del nostro considerarci italiani.

9/5015/8. Sandi, Ruzzante.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 5015, di conversione del decreto-legge n. 97 del 2004,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie a garantire che i corsi speciali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9/5015/9. Lo Presti, Santulli.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge n. 5015 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004;

valutata l'onerosità delle modalità previste per il conseguimento dell'abilitazione;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, anche in deroga alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per rendere integralmente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito le tasse e i contributi corrisposti alle università dagli insegnanti partecipanti ai corsi di cui al decreto in esame, per l'iscrizione e la frequenza alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, ovvero ai corsi speciali abilitanti. Le università esentano dal pagamento di tasse e contributi i soggetti suddetti che, con riferimento all'ultimo periodo di imposta, hanno avuto redditi inferiori alla soglia minima di imposizione.

9/5015/10. Martella, Sasso, Grignaffini, Capitelli, Tocci, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Del Bono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge n. 5015 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004;

considerata l'esistenza di un considerevole numero di docenti precari in servizio su posti vacanti;

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte a trasformare tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2003-2004 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, in nomine a

tempo indeterminato, nonché, nell'anno scolastico 2004-2005, ad assegnare le sedi definitive e le eventuali nuove nomine saranno assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti; nonché a consentire che il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimanga in servizio a tempo indeterminato e sia collocato negli organici di istituto.

9/5015/11. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Del Bono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge n. 5015 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004;

al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzazione delle competenze acquisite;

impegna il Governo:

a garantire, attraverso le opportune iniziative, la proroga dell'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che con decorrenza 1° settembre 2004 cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1998 e del successivo decreto non si dovrà applicare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le fina-

lità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio.

9/5015/**12.** Tocci, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Martella, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge n. 5015 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004;

considerata la rilevanza della formazione offerta dalle scuole di didattica della musica dei conservatori;

in sede di prima applicazione nella compilazione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di non limitare alla classe di concorso 77/A il requisito di servizio richiesto all'articolo 1, comma 4-*bis*.

9/5015/**13.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Martella, Tocci, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge n. 5015 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004;

valutate le modalità per l'assegnazione dei punteggi per i titoli culturali;

rilevata l'importanza da assegnarsi ai titoli di studio universitari;

impegna il Governo:

ad aggiornare ulteriormente la tabella prevedendo: ai punti C7), C8), C9), l'attribuzione di punti 12.

9/5015/**14.** Cordoni, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Martella, Tocci, Lolli, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 97 del 2004;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo affinché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato, in assenza di beneficiari iscritti nelle graduatorie permanenti di I fascia, l'individuazione degli aventi diritto avvenga attingendo alla II fascia ed in assenza di questi ultimi alla III fascia fino alla copertura dei posti ad essi riservati.

9/5015/**15.** Scalia.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Interventi volti a valorizzare il sito siderurgico di Terni)

MICHELI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il 18 febbraio 2004 fu firmato presso il ministero delle attività produttive, alla presenza del Ministro interrogato, il verbale di riunione tra azienda e sindacati per definire il piano di interventi relativi al sito siderurgico di Terni. Con ciò si poneva momentaneamente termine al duro scontro che aveva visto mobilitarsi non solo la città di Terni, ma la stessa realtà nazionale, attraverso le forze politiche, quelle sindacali e la stessa opinione pubblica;

da allora in un quadro di maggiore tranquillità è proseguito il confronto tra azienda e sindacati in sede locale;

resta irrisolto il problema del piano industriale, che non è stato tuttora presentato dall'azienda, ed altresì il punto dell'accordo in cui l'azienda, a supporto dell'attuazione del piano industriale, chiede al Governo e alle istituzioni locali di voler provvedere alla realizzazione degli interventi ritenuti necessari al conseguimento dell'obiettivo di valorizzazione del sito, con particolare riferimento al settore dell'energia e delle infrastrutture di collegamento —:

se nel frattempo sia stato possibile su questo versante operare dei concreti approfondimenti, considerato che le questioni ancora aperte, la viabilità e la questione

energetica, sono di particolare importanza per la sopravvivenza della azienda.

(3-03414)

(25 maggio 2004)

(Sezione 2 – Interventi per evitare che le tensioni sui prezzi della borsa elettrica si trasferiscano sul consumo)

CANELLI, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERRALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SAN-

TANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

a luglio 2004 il costo dell'energia elettrica potrebbe aumentare del 2 per cento sulla base dell'andamento di aprile 2004 della Borsa elettrica;

si tratta di una previsione tutta da confermare, visto che bisogna aspettare i risultati dei mesi di maggio e giugno 2004, ma le possibilità di un'inversione di tendenza sono scarse, viste le tensioni sul prezzo del petrolio e le conseguenti speculazioni sul mercato;

l'esordio del nuovo metodo di adeguamento delle tariffe, legato alle variazioni delle quotazioni della Borsa elettrica, non sarà, dunque, proprio positivo per le famiglie;

il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, durante l'audizione in Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati sulle politiche di privatizzazione realizzate in Italia, con riferimento al settore dell'energia elettrica, ha affermato che « il permanere di un elevato grado di concentrazione nell'offerta di energia rischia di consentire al *leader* di mercato di mantenere politiche di prezzi crescenti » —:

quali interventi il Ministro interrogato intenda realizzare onde evitare che le tensioni sui prezzi della Borsa elettrica si trasferiscano al consumo. (3-03415)

(25 maggio 2004)

(Sezione 3 — Iniziative per garantire la riservatezza, l'uguaglianza e l'equità nell'accesso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita)

DEIANA, VALPIANA, TITTI DE SIMONE e MASCIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legge 19 febbraio 2004, n. 40, circoscrive l'accesso alle tecniche di riprodu-

zione medicalmente assistita ai casi di sterilità o infertilità inspiegate, documentate da atto medico, e ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico di coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, con esclusione sia di soggetti che praticano altre scelte di vita, sia del ricorso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita di tipo cosiddetto « eterologo », sia della diagnosi « preimpianto », ai fini dell'accertamento dello stato di salute dell'embrione;

a partire da questo presupposto, la legge si connota, a parere degli interroganti, per un impianto discriminatorio nell'accesso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, in quanto esclude, tra gli altri, sia le persone non sterili ma portatrici di malattie genetiche o virali (per le quali la diagnosi genetica preimpianto tutela la salute della madre e consente la nascita di figli sani, evitando il ricorso all'aborto terapeutico), sia le persone infertili a seguito di malattie oncologiche e di cicli di chemioterapia o radioterapia (da cui discendono limitazioni o impedimenti alla produzione di gameti e, quindi, la necessità di ricorrere alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita cosiddette « eterologhe »), contravvenendo, tra gli altri, al principio di eguaglianza tutelato dall'articolo 3 della Costituzione, che vieta ogni discriminazione legata a condizioni personali;

su questi aspetti e sull'impianto generale della legge, che denota un'evidente ostilità nei confronti delle tecniche di riproduzione assistita, oltre che dei principi di responsabilità sanitaria, dell'autodeterminazione e della libertà femminile, della laicità dello Stato, e che potrebbe dar luogo, in conseguenza delle procedure di attuazione della legge stessa, ad ulteriori rilevanti discriminazioni nell'accesso alle tecniche stesse, è in atto nel Paese un dibattito, teso a rimuovere gli effetti di una legge tanto oscurantista e crudele —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per garantire il diritto

alla riservatezza, l'uguaglianza e l'equità nell'accesso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, con particolare riferimento all'inserimento delle procedure per l'applicazione di tali tecniche nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, se non ritenga necessario definire, in maniera più particolareggiata, le linee guida sulle procedure e sulle tecniche di riproduzione medicalmente assistita per garantire l'adozione di criteri uniformi per il rilascio delle autorizzazioni regionali di strutture pubbliche e private e il diritto alla riservatezza, nonché l'uguaglianza e l'equità dell'informazione e dell'accesso e i tempi massimi di attesa nell'ambito delle strutture pubbliche, anche in considerazione dei costi economici della procedura qualora ci si rivolga a strutture private autorizzate, con la finalità di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e delle cittadine, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, e se non ritenga, altresì, indispensabile adottare iniziative volte a prevedere regole organizzative tese a garantire che l'esonero di personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure per l'applicazione delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, a seguito di obiezione di coscienza, non comporti interruzioni del pubblico servizio, oltre che procedere all'accertamento che la dotazione del fondo per le tecniche di riproduzione medicalmente assistita e la ripartizione dello stesso tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sia adeguata ai bisogni emergenti. (3-03416)

(25 maggio 2004)

(Sezione 4 – Dati concernenti impianti di smaltimento di rifiuti oggetto di rilievi comunitari)

VOLONTÈ e MEREU. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 31-33 del cosiddetto « decreto Ronchi » (decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997) prevedono la possibilità dell'applicazione di procedure semplificate per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi;

tali procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione e controlli efficaci;

l'insediamento di impianti inceneritori avviene spesso senza preventiva valutazione d'impatto ambientale e senza l'accesso alle informazioni da parte del pubblico, confidando nel silenzio-assenso dell'ente locale preposto alla concessione dell'autorizzazione prevista dalla citata disciplina;

per poter usufruire della procedura semplificata e per evitare la valutazione di impatto ambientale, tali impianti hanno una destinazione di uso diversa da quella reale;

vi sono stati già rilievi da parte della Commissione europea, che, in un comunicato del 24 luglio 2003, informava di aver avviato procedimenti di infrazione nei confronti dell'Italia in ben sette casi diversi;

il Commissario europeo per l'ambiente, Margot Wallstrom, a commento delle decisioni adottate, avrebbe affermato che « la normativa dell'Unione europea in materia di rifiuti punta a far sì che i rifiuti non danneggino più l'ambiente e la salute pubblica. Per realizzare questo obiettivo decisivo gli Stati membri devono attuare e rispettare la normativa in materia che hanno approvato »;

si registrano grandi movimenti di protesta da parte delle comunità locali e

del mondo agricolo e ambientalista, interessati a tali insediamenti, visti come portatori di nuovo inquinamento;

ultimo, in ordine cronologico, il caso della città di Faenza, dove si sarebbero già raccolte oltre 10 mila firme contro la costruzione di un grande inceneritore a recupero di energia —

quali siano gli impianti oggetto dei rilievi comunitari, quali siano i motivi e come intenda procedere nel futuro per evitare il ripetersi di casi analoghi.

(3-03417)

(25 maggio 2004)

(Sezione 5 – Lavori in prossimità della villa « La Certosa » in Sardegna)

CARBONI, MAURANDI, LEONI, VIGNI, RUZZANTE e INNOCENTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

importanti lavori sono in corso di esecuzione, da diversi giorni, su un tratto di terreno sul mare in prossimità della villa « La Certosa » di proprietà del Presidente del Consiglio dei ministri, in Sardegna;

l'intervento, che segue altri effettuati in precedenza nel parco della villa « La Certosa », nelle diverse occasioni in cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto di poter svolgere funzioni istituzionali nella sua privata dimora, consiste nella realizzazione di opere sulla parte del terreno che declina sulla spiaggia;

il cantiere è delimitato da alti ponteggi ed i lavori stanno trasformando un vasto tratto di costa sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità, in forza di leggi nazionali e della regione Sardegna;

pertanto, i lavori non possono essere stati assentiti dall'autorità amministrativa competente per territorio, né possono aver ricevuto le prescritte autorizzazioni dagli

assessorati regionali all'urbanistica ed alla difesa dell'ambiente della regione Sardegna;

gli organi di informazione della Sardegna riferiscono di un decreto di autorizzazione emesso dal Ministro interrogato —

quali lavori vengano realizzati nel terreno di proprietà del Presidente del Consiglio dei ministri, se siano state impegnate risorse pubbliche e se i suddetti lavori siano stati assentiti dall'autorità amministrativa competente per territorio ed abbiano ricevuto le autorizzazioni di legge dagli assessorati all'urbanistica ed alla difesa dell'ambiente della regione Sardegna.

(3-03418)

(25 maggio 2004)

(Sezione 6 – Conformità alla normativa comunitaria del nuovo piano industriale di Alitalia)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni indiscrezioni apparse sui giornali nazionali hanno evidenziato che il presidente e amministratore delegato di Alitalia avrebbe abbozzato un nuovo piano industriale della compagnia di bandiera, che si reggerebbe su tre fondamentali pilastri: una ricapitalizzazione « mista » ministero dell'economia e delle finanze-privati, un forte accordo con Fintecna e uno sviluppo del sistema delle alleanze;

la ricapitalizzazione prevederebbe una partecipazione del ministero dell'eco-

nomia e delle finanze all'aumento di capitale dell'Alitalia, congiuntamente con investitori privati;

l'Alitalia verrebbe divisa in due società: una società più piccola e più snella (*Alitalia Volo*), il cui obiettivo è quello di sviluppare il *business* del trasporto aereo mediante l'incremento dell'offerta, l'ottimizzazione e lo sviluppo del *network*, la valorizzazione del rapporto tra il cliente ed il miglioramento del servizio; un'altra società di servizi (*Alitalia Service*), che si reggerebbe su accordi di *partnership* e su partecipazione azionaria con altre società, tra le quali la Fintecna, che acquisirebbe una partecipazione di maggioranza nelle entità societarie che dovessero emergere dal riassetto dell'Alitalia;

l'operazione della Fintecna suscita forti perplessità, in quanto, secondo gli interroganti, si continua a utilizzare e sperperare risorse pubbliche per continuare a tenere in piedi società incapaci di essere competitive sul mercato e per garantire ad alcune fasce i propri privilegi;

la Lega nord da diverso tempo ha evidenziato le difficoltà dell'Alitalia in assenza di strategie di mercato concorrenziali, nonché i continui ed inutili costi sostenuti, come, ad esempio, quelli relativi ai trasferimenti di personale;

il rilancio della compagnia di bandiera deve passare necessariamente anche attraverso il taglio agli sprechi;

negli anni passati la logica del voto di scambio ha portato all'assunzione del doppio dei dipendenti necessari, che, non a caso, lavorano prevalentemente a Fiumicino;

oggi l'Alitalia ha circa 23 mila dipendenti, di cui 18 mila lavorano a Roma-Fiumicino; il 90 per cento di questi dipendenti vengono dalla regione Lazio, ma il 70 per cento dei biglietti è venduto in Lombardia —

se attraverso la ricapitalizzazione e l'intervento della Fintecna non si possa ravvisare il tentativo di aggirare il divieto

sugli aiuti di Stato imposto dalla normativa comunitaria. (3-03419)

(25 maggio 2004)

(Sezione 7 — Iniziative per evitare gravi crisi societarie)

VERRO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere, premesso che:

in data 25 marzo 2004 il consiglio di amministrazione di Tiscali spa ha deciso di differire di qualche giorno l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2003, a seguito di un'integrazione, chiesta dalla Consob, all'informativa che ogni società deve obbligatoriamente trasmettere alla fine di ogni esercizio. Più precisamente, Tiscali ha dovuto fornire una valutazione completa e più dettagliate delle partecipazioni da essa detenute e della propria posizione finanziaria netta;

in data 5 aprile 2004 il consiglio di amministrazione di Tiscali spa ha presentato i risultati ufficiali di bilancio del 2003, fissando per il 6 maggio 2004 l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per il 21 giugno 2004 l'assemblea straordinaria per deliberare sulla proposta di aumento di capitale. Dai dati di bilancio si può riscontrare una situazione finanziaria netta difficoltosa, aggravata dall'andamento dei flussi di cassa dei primi mesi del 2004;

risulta che la Tiscali spa abbia obbligazioni in scadenza a luglio del 2004 per 72,9 milioni di euro, a luglio del 2005 per 250 milioni di euro e a luglio del 2006 per 209,5 milioni di euro, presentando un'esposizione impegnativa nei confronti dei risparmiatori che hanno sottoscritto tali titoli;

la stampa specializzata, precisamente, il settimanale *Economy* del 27 maggio 2004, parla di « salto nel vuoto ma senza rete », di « società che ha più debiti che fatturato », di « risorse bruciate per 1,8 miliardi di euro » e di « fornitori che vanno in tribunale » per farsi pagare i propri crediti;

il giornale *online Sassari Sera* parla di una verifica fiscale compiuta dalla guardia di finanza il 12 dicembre 2003, da cui sarebbero emersi il disconoscimento di deduzioni per 209.970.874 euro e la sopravvalutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio per 1.477.000.000 euro;

la veridicità di tali affermazioni causerebbe pesanti ipoteche sulla certezza dei conti della Tiscali spa e susciterebbe gravi dubbi circa la capacità della società medesima di far fronte alle obbligazioni assunte;

il Ministro interrogato, riferendo al Parlamento nel corso dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, a proposito dei recenti dissesti finanziari, ha sottolineato che un'eventuale situazione di crisi aziendale poteva essere evidenziata, con specifico riferimento al caso della *Parmalat* finanziaria spa, già dalla mera lettura del bilancio sociale, assimilato per paradosso a una centrale rischi (seduta di giovedì 15 gennaio 2004) —:

se corrisponda al vero quanto pubblicato dal giornale *online Sassari Sera*, in relazione alla verifica fiscale del 12 dicembre 2003 e alla valutazione eccessivamente elevata delle partecipazioni possedute da Tiscali spa, e quali interventi intenda adottare a tutela del risparmio, per evitare il ripetersi di gravi crisi societarie che hanno causato pesanti danni agli investitori. (3-03420)

(25 maggio 2004)

(Sezione 8 — Ammissione di un nuovo contrassegno della « lista per l'abolizione dello scorporo — Federazione dei Verdi verdi — verdi federalisti »)

PECORARO SCANIO, BOATO, ZANELLA, BULGARELLI, CENTO, CIMA e LION. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta presentato un contrassegno composito da parte della neo formazione

politica « Lista per l'abolizione dello scorporo — Federazione dei Verdi verdi — Verdi Federalisti », in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004;

in risposta all'interrogazione n. 3-03306 del 27 aprile 2004, sullo stesso argomento, il Governo, tramite il Sottosegretario Balocchi, ha semplicemente riportato la cronaca dei fatti, omettendo di rispondere a una parte dei quesiti posti, affermando che « l'ufficio nazionale elettorale, il 10 maggio 2004, ha rigettato l'opposizione, ritenendo che la confondibilità tra contrassegni, da apprezzarsi nell'ambito di osservazione dell'elettore di ordinaria diligenza, non può discendere dalla mera coincidenza di uno o più segni od elementi descrittivi e sussiste solo di fronte all'identità o somiglianza del messaggio complessivamente offerto dall'insieme di tutte le componenti »;

il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2227 del 2004, in riforma dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 4 del 2004, ha disposto una sospensiva della decisione dell'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione, che aveva rigettato il ricorso presentato dalla Federazione dei Verdi;

l'ordinanza stabilisce, tra le altre cose, che « l'apposizione in primo piano, all'interno del contrassegno delle liste appellate, di segni grafici (per esempio, espressione letterale "Verdi" nel carattere e nella forma utilizzati, colore giallo in campo verde, simboli grafici stilizzati) è idonea a produrre confusione nell'elettore medio, richiamando simboli tradizionalmente associati alla formazione politica dell'appellante »;

con una procedura assolutamente innovativa e, secondo gli interroganti, evidentemente illegittima, il ministero dell'interno, in data 21 maggio 2004, ha accettato

un nuovo contrassegno dal gruppo politico « Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni — Federazione Nazionale dei Verdi verdi — Verdi Federalisti »;

soltanto il 24 maggio 2004 il ministero dell'interno comunicava alla Federazione dei Verdi di aver accettato un nuovo contrassegno della formazione politica « Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni — Federazione Nazionale dei Verdi verdi — Verdi Federalisti »;

il contrassegno in questione si differenzia dal precedente per la « esaltazione », al suo interno, dei caratteri grafici e dei simboli storicamente riconducibili alla lista « Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni » e per la riduzione dell'area destinata agli altri simboli, accogliendo solo parzialmente le obiezioni mosse dal Consiglio di Stato;

il nuovo contrassegno presentato dal gruppo politico « Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni — Federazione Nazionale dei Verdi verdi — Verdi Federalisti » presenta una tonalità dei colori verde e giallo, diversa dal simbolo precedentemente presentato, assolutamente uguale alle tonalità di verde e giallo del simbolo presentato dalla Federazione dei Verdi, con l'evidente obiettivo di proseguire nell'intento fraudolento di mantenere il massimo di somiglianza tra i due simboli;

l'articolo 11, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, afferma testualmente che « nel caso che l'ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito », stabilendo evidentemente l'impossibilità di sostituire i contrassegni dopo il termine fissato per il deposito, che era il 26 aprile 2004, e nelle 48 ore successive alla notifica dell'avvenuto deposito da parte del ministero dell'interno per eventuali modifiche, così come stabilito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

l'ordinanza del Consiglio di Stato annullava una decisione presa dall'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione, non disponendo alcuna sostituzione del contrassegno, bensì dando indicazioni, anche per il futuro, per un diverso utilizzo dei simboli grafici all'interno del contrassegno;

nell'assumersi la responsabilità di riaprire i termini per la modifica del contrassegno elettorale, il ministero dell'interno avrebbe dovuto comunicare a tutti gli interessati il fatto in questione e avrebbe dovuto prevedere la riapertura dei termini previsti dalla legge n. 18 del 1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1957 per tutti gli interessati, non da ultimo per il fatto che altre formazioni politiche, dopo la modifica apportata, avrebbero potuto avere interesse a ricorrere avverso l'ammissione del nuovo contrassegno della formazione politica « Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni — Federazione Nazionale dei Verdi verdi — Verdi Federalisti » —:

per quale motivo il ministero dell'interno abbia accettato un altro simbolo da parte del gruppo politico « Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni — Federazione Nazionale dei Verdi verdi — Verdi Federalisti », dal momento che l'accoglimento di un simbolo modificato, oltre i termini stabiliti dalla legge e al di fuori di qualsiasi disposizione legislativa o giudiziaria, costituisce una grave lesione dei diritti delle altre formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale e un grave *vulnus* sulla regolarità delle stesse, per quale motivo, nell'accettare tale simbolo, non si sia tenuto in considerazione la parte dell'ordinanza del Consiglio di Stato citata in premessa, consentendo che la parola « Verdi » restasse al centro e in primo piano, come mai l'accoglimento del nuovo simbolo, in rispetto alle prescrizioni di legge, non sia stato tempestivamente notificato alla Fe-

derazione dei Verdi e a tutte le formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale, le quali, in virtù dell'avvenuta riapertura dei termini per il deposito del contrassegno, avrebbero potuto presentare ricorso all'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di Cassazione, e se non

ritenga opportuno intervenire per tutelare la formazione politica «Federazione dei Verdi» in quanto oggetto di quella che agli interroganti appare una vera e propria truffa ripetuta nel corso degli anni.
(3-03421)

(25 maggio 2004)